



SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Tania Hmeljak	Presidente	IVA –operaz. sogg. inesistenti - denuncia penale - contenuto - rad- doppio termini ac- certamento - ar- chiviazione - prin- cipio di diritto
Francesco Federici	Consigliere	
Maria Giulia Putaturo Donati	Consigliere	
Viscido Di Nocera		
Salvatore Leuzzi	Consigliere	AC 11.2.2026 Cron. R.G.N. 8684/2021
Pierpaolo Gori	Consigliere Rel.	

ORDINANZA

sul ricorso 8684/2021 proposto da:

████████████████████ S.R.L., in persona del legale rappresen-
tante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ (p.e.c.:
████████████████████), con domicilio eletto in
Roma, via ██████████, presso lo studio
dell'avv. ██████████;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 502/1/2020, depositata il 7.10.2020 e non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale dell'11 febbraio 2026 dal consigliere Pierpaolo Gori.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 502/1/2020 veniva accolto l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della società [REDACTED]

[REDACTED] S.r.l. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 320/1/2017 con cui erano stati riuniti e accolti i ricorsi introduttivi della contribuente avverso i due avvisi di accertamento emessi per II.DD. e IVA relativamente agli anni di imposta 2007 e 2008 per operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere nel contesto di importazioni extracomunitarie di occhiali da fornitore cinese.

2. Il giudice di prime cure riteneva maturato il termine di decadenza, in capo all'Amministrazione, dal potere di accertamento, in assenza dei presupposti per il raddoppio dei termini ordinari ex artt. 43 d.P.R. 600/73 e art. 57 d.P.R. 633/72, operante in caso di violazioni penali tributarie ex d.lgs. 74/2000, profilo ritenuto assorbente di ogni altro.

3. Il giudice d'appello accoglieva il gravame principale dell'Agenzia delle entrate ritenendo non maturato il termine di decadenza dal potere accertativo, considerato che il p.v.c. relativo alle due annualità 2007 e 2008 era stato notificato alla società contribuente il 27/07/2012, prima



della scadenza del termine per l'accertamento. Nella stessa data erano emersi i fatti ritenuti dall'Ufficio integranti gli estremi di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000, il che comportava il raddoppio dei termini per l'accertamento, tenuto anche conto che la relativa denuncia penale era stata presentata in data 03/09/12, senza che rilevasse la successiva archiviazione del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della società.

Passando all'esame dell'appello incidentale, il giudice riteneva superabili le questioni preliminari relative al difetto di contraddittorio e del difetto di motivazione degli avvisi. Nel merito, confermava le riprese.

4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione la società, affidato a nove motivi che illustra con memoria ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l'Agenzia delle entrate con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione a specifica eccezione di avvenuta formazione del giudicato interno ex artt. 329, comma 2, cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., per omessa censura con specifico motivo di appello della parte della sentenza di primo grado che accerta che l'archiviazione penale riguarda anche le operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Il motivo è infondato, in quanto non serviva alcun motivo specifico di appello con riferimento al fatto dell'archiviazione, dal momento che la questione rientra nell'ambito degli elementi fattuali da valutare ai fini del raddoppio del termine ordinario di accertamento ex artt. 43 d.P.R. 600/73 e 57 d.P.R. 633/72 in caso di violazioni penali tributarie ex d.lgs. 74/2000, profilo ritenuto assorbente dal giudice di primo



grado e oggetto dell'appello principale dell'Agenzia. Era potere-dovere del giudice rivalutare i profili fattuali idonei a stabilire se il raddoppio operava o no nella presente fattispecie.

3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 57 del d.P.R. 633/72, poiché la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inapplicabilità del raddoppio all'Irap, all'Ires e all'Iva su fattispecie non presidiate da sanzioni penali, con riferimento a costi non inerenti ed esportazioni non documentate.

4. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata che ha accertato, per tutte le operazioni contestate come soggettivamente inesistenti, il raddoppio dei termini, e così ha implicitamente escluso l'incompatibile prospettazione della contribuente secondo cui sussisterebbero nella fattispecie riprese non presidiate da sanzioni penali.

4.1. Inoltre, il secondo motivo è anche inammissibile per difetto di specificità, con riguardo alla omessa pronuncia sull'eccezione di inapplicabilità del raddoppio per i rilievi di indebita deduzione di costi non inerenti ed esportazioni non documentate in quanto non penalmente rilevanti, perché la ricorrente non specifica dove e come lo avrebbe eccepito.

5. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, in relazione dell'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del d.lgs. 128/2015 art. 2, comma 2, in relazione all'art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui dispone il raddoppio dei termini per tutti gli avvisi di accertamento notificati dopo la data del 2 settembre 2015, solo se è stata presentata denuncia entro i termini ordinari per le violazioni oggetto di accertamento.



5.1. Il quarto motivo deduce, ex art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 37 del D.L. 223/2006, modificativo dell'art. 43 del d.P.R. 600/73 e dell'art. 57 del d.P.R. 633/72, che disciplina il raddoppio dei termini di accertamento, così come applicabile alla luce della sentenza della Consulta n. 247/11, nonché la nullità della sentenza per illogica e palesemente contraddittoria motivazione.

5.2. Con il quinto motivo si censura, in relazione dell'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella mancata considerazione che la denuncia presentata il 25 settembre 2012 sarebbe stata palesemente pretestuosa, in assenza di prove, oltre che la illogica e palesemente contraddittoria motivazione.

6. I tre motivi, intrecciati tra loro, sono di esame congiunto e sono infondati.

6.1. L'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile *ratione temporis*, dispone che «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione». In linea generale, in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000 (tra le molte, v. Cass. Sez. 6 - 5, n. 17586 del 28/06/2019). Infatti, la giurisprudenza della Sezione è costante nell'affermare, anche sulla scorta dei principi enunciati da Corte Cost. n. 247 del 2011,



che il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (cfr. anche Cass. Sez.5, n. 22337 del 13.9.2018; Cass. Sez. 6 – 5, n. 11171 del 30.5.2016).

Attraverso il raddoppio del termine il legislatore ha voluto dare più tempo all'azione impositiva in conseguenza di fatti che nella loro oggettiva materialità destano particolare allarme sociale e per tale ragione sono presidiate dalla legge penale. Per tali fatti di norma le indagini sono particolarmente complesse e possono anche coinvolgere una giurisdizione, quella ordinaria, ulteriore rispetto a quella tributaria con conseguente complicazione per l'operare dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, a differenza di quanto ritiene la ricorrente, la complessità di accertamenti per più anni di imposta su importazioni internazionali da Stato extra UE che hanno originato anche indagini penali certamente sono elementi che escludono la pretestuosità del raddoppio.

6.2. Inoltre, va anche considerato che, fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, e dunque in base alla previgente disciplina, i termini per l'accertamento della pretesa impositiva previsti dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA erano raddoppiati esclusivamente sulla base dell'astratta sussistenza dei presupposti in presenza dei quali si configura in capo al pubblico ufficiale l'obbligo della denuncia penale, a mente dell'art. 331, c.p.p., secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011.

Sulla disciplina del raddoppio dei termini, sia quelli stabiliti in materia d'imposte dirette, di cui all'art. 43, d.P.R. n. 600/1973, sia di quelli



stabiliti in materia di IVA, dall'art. 57, d.p.r. n. 633/1972, sono intervenuti prima il d.lgs. n. 128/2015 e, successivamente, la legge 28 dicembre 2015 n.208.

Il d.lgs. n. 128/2015 ha dettato una disciplina transitoria facendo salva la previgente disciplina per gli accertamenti notificati entro la data di entrata in vigore della disposizione stessa, ossia il 2 settembre 2015.

6.3. La legge 28 dicembre 2015, n.208 ha quindi espunto definitivamente la previsione del raddoppio dei termini per il futuro e, all'art.1 comma 132, ha previsto che la novella si applica «agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo.».

6.4. È stata così introdotta una seconda disciplina transitoria in base alla quale la nuova disciplina, incentrata sulla previsione di un termine più lungo e specifico per le ipotesi di reato, non ha efficacia retroattiva bensì si applica a decorrere dai periodi di imposta in corso alla data del



31 dicembre 2016. Per i periodi impositivi precedenti, la norma da ultimo citata ha disposto che il raddoppio dei termini si applica nei soli casi in cui la denuncia penale sia stata inviata entro e non oltre la scadenza del termine ordinario non raddoppiato.

La norma transitoria, contenuta nell'art. 1, comma 132, della l. n. 208/2015, non ha innovato rispetto alla applicabilità della precedente norma transitoria di cui all'art.2, comma 3, del d.lgs. n.128 del 2015, la quale fa salvi, a prescindere dalla data di presentazione della denuncia, gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (v. Cass. n.16728/2016; Cass. n.33793/2019).

6.5. Sulla base di quanto precede, si individua una prima decisiva di varicazione: per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016 non ancora notificati si applica la disciplina dettata dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208/15 e, di conseguenza, il termine per l'esercizio del potere di accertamento dev'essere ragguagliato alla data di comunicazione della *notitia criminis*, per cui, ove la stessa non venga effettuata nei termini suddetti, non trova applicazione il raddoppio dei termini. Per gli avvisi di accertamento anteriori già notificati, si applica invece la disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. 128/15 e così si deve far riferimento alla pregressa disciplina, per cui il termine viene raddoppiato indipendentemente dalla formale notizia di reato.

Nel caso di specie ci si colloca nella prima ipotesi, dal momento che l'avviso di accertamento, si legge in sentenza, è stato notificato il 13.12.2016 per gli anni di imposta 2007 e 2008 e, quindi, rileva ed è sufficiente il fatto che la *notitia criminis* sia stata tempestivamente comunicata in data 03/09/12, come accertato dal giudice.



6.6. Inoltre, laddove nei motivi in disamina si lamenta che la denuncia presentata non potrebbe essere utilmente considerata ai fini del raddoppio perché riguarderebbe fatti diversi (operazioni oggettivamente inesistenti) da quelli contestati in sede tributaria (operazioni soggettivamente inesistenti), occorre evidenziare che i fatti sono gli stessi, in quanto riguardano sempre l'uso di fatture concernenti operazioni inesistenti, senza che rilevi, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, la distinzione tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (v. es. Cass. pen. 30874 del 2018).

6.7. È poi influente ai fini del raddoppio dei termini che successivamente il procedimento penale sia stato archiviato. Il Collegio osserva che questa Corte ha ripetutamente affermato con riferimento alla precedente disciplina (v. ad es. Cass. 16 dicembre 2016 n. 26037) che il profilo che rileva è la presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione della denuncia penale. Tuttavia, anche per la disciplina transitoria va ribadita la non rilevanza dell'archiviazione dell'indagine penale, non essendovi ragioni per ritenere che nel mutato quadro normativo sia cambiata la logica alla base della disciplina di sistema, poiché ciò che rileva è il fatto stesso della denuncia. Il limite costituzionale all'operatività del raddoppio del termine di cui al citato art. 43 è piuttosto da individuarsi, sulla scorta della decisione della Consulta (sentenza n. 247 del 2011), in un uso pretestuoso e strumentale della disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria che, così facendo, fruirebbe in modo ingiustificato di un più ampio termine di accertamento, il quale non è di per sé desumibile dalla mera archiviazione dell'indagine penale, iniziata per una doverosa esigenza di controllo.

Sono, conclusivamente, la rilevanza e la complessità dell'accertamento da cui è scaturita anche l'indagine penale la ragione per cui



opera il raddoppio dei termini di accertamento e la eventuale archiviazione dell'indagine penale è influente anche nel nuovo regime normativo, non avendo alcuna connessione con l'abuso dello strumento che dev'essere provato da chi lo invoca.

Va così affermato in diritto che *«In tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'imposizione diretta e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo modificato dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208 del 2015, sono raddoppiati in presenza di denuncia penale, anche se questa sia stata poi archiviata, non costituendo ciò prova di un uso pretestuoso e strumentale della disposizione da parte dell'Amministrazione finanziaria.»*.

6.8. Conseguentemente, il raddoppio non opera con riferimento all'IRAP poiché, non essendo un'imposta per la quale sono previste sanzioni penali, è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile *ratione temporis* (v. Cass. n. 10483 del 2018 poi sempre confermata).

Nel caso di specie tra le varie riprese a tassazione vi è anche l'IRAP per la quale il raddoppio del termine di accertamento non opera, ma sul profilo l'Agenzia delle Entrate afferma a pag.7 del controricorso che la ripresa è stata oggetto di autotutela parziale e si deve ritenere che effettivamente sia così dal momento che la contribuente non ha replicato contestando la circostanza, pur avendo depositato memoria illustrativa a ridosso della presente decisione.

6.9. Infine, non è condivisibile in diritto l'ulteriore profilo di doglianza secondo cui per le riprese per costi non inerenti ed esportazioni non documentate non opererebbe il raddoppio dei termini di accertamento poiché la denuncia penale ha riguardato solo le operazioni contestate come inesistenti. L'interpretazione proposta dalla società è suggestiva



ma va rigettata, poiché le operazioni "principali" per operazioni inesistenti, investite dalla denuncia penale si collocano a monte e hanno ripercussioni sulle riprese "satelliti" per costi non inerenti e per esportazioni non documentate. È logico che operi anche in riferimento a queste ultime il raddoppio dei termini di accertamento di cui agli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo novellato dal comma 132 dell'art. 1 l. n. 208 del 2015, poiché la rilevanza e complessità dell'accertamento per il quale è stata anche presentata denuncia penale emerge dal suo complesso, senza riparti atomistici di singole riprese, trattandosi di operazioni tra loro interconnesse.

7. Con il sesto motivo si censura, in relazione dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per apparente motivazione e comunque con motivazione in contrasto con i criteri ermeneutici forniti dalla giurisprudenza unionale in relazione al diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e dall'art. 47 della Carta dell'Unione - Difetto di contraddittorio.

7.1. Con il settimo motivo si deduce, in relazione dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione dell'art. 7 della legge 212/2000, l'errata interpretazione, la motivazione perplessa e/o apparente con riferimento ai criteri ermeneutici forniti dalla giurisprudenza unionale in relazione al diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e art. 47 della Carta dell'Unione Europea in tema di motivazione degli avvisi, oltre che la violazione del principio di imparzialità, illogica, incoerente e palesemente contraddittoria motivazione

8. I due motivi, di formulazione analoga, sono da esaminarsi congiuntamente e sono affetti da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.



8.1. Con riferimento alla categoria della motivazione apparente si rammenta che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev'essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053 cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni ordinarie, tra cui Cass. n. 7090/2022 nonché Cass. n. 6986/2023, in motivazione).

8.2. Orbene, la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello incidentale relativo al difetto di contraddittorio, accertando che l'Ufficio ha prodotto in giudizio sia gli inviti al contraddittorio sia i conseguenti verbali di contraddittorio antecedenti l'emissione degli avvisi di accertamento, dimostrando anche di aver correttamente riqualificato il rilievo principale in "operazioni soggettivamente inesistenti" per entrambe le annualità oggetto del contendere.

8.3. Inoltre, il giudice ha rigettato anche la questione di asserito difetto di motivazione degli avvisi, ritenendoli ampiamente motivati. La sentenza accerta che indicano punto per punto i motivi per i quali gli



acquisti asseritamente effettuati dalla contribuente presso il fornitore non possono essere considerati veritieri rispetto alla provenienza della merce, sia per caratteristiche strutturali del fornitore, sia per la criticità della documentazione commerciale, sia per la mancanza di riscontri dei pagamenti.

8.4. Tali articolate motivazioni, con precisi addentellati nel quadro istruttorio sono logiche e certamente rispettano il minimo costituzionale e dietro lo schermo del vizio di violazione di legge in realtà la ricorrente cerca di sovvertire l'accertamento fattuale del giudice compiuto sulle due suddette questioni preliminari.

9. Con l'ottavo motivo si deduce, in relazione dell'art. 360, comma 1, nn.3 e 5, cod. proc. civ., la «Violazione/falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. 633/72, artt. 2697, 2729 cod. civ., in relazione agli artt. 115 – 116 cod. proc. civ., poiché la CTR ha disatteso le regole generali e speciali in ordine agli oneri probatori gravanti sull'Amministrazione in caso di inesistenza soggettiva, nonché i criteri valutativi della prova indiziaria (...) - Violazione/falsa applicazione degli artt. 19, 21, d.P.R. 633/72, artt. 2697/2729 cod. civ. (...) – Mancato assolvimento da parte dell'Agenzia dell'onere di provare la consapevolezza della ricorrente dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. Nullità della sentenza per illogica e contraddittoria motivazione (...)».

9.1. Il nono motivo prospetta, in relazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, perché la CTR non ha tenuto conto delle risultanze delle indagini penali.

10. I motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non possono trovare ingresso.

10.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che il giudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini



della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essere insufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova contraria.

Infine, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato.

10.2. Il giudice, in relazione alla ritenuta carenza di prova sulla conoscenza da parte della contribuente della frode contestata per poterne escludere la buona fede, ha accertato che era lo stesso rappresentante legale della società che in sede di contraddittorio il 20/10/16 aveva dichiarato di non conoscere il reale produttore in Italia degli occhiali ordinati. Ciò dimostra, continua la sentenza impugnata, che la società aveva operato senza la normale diligenza richiesta ad un imprenditore nell'ambito della propria attività commerciale.



Il giudice ha perciò valutato il compendio probatorio e il fatto, sia pure giungendo a conclusioni non favorevoli alla contribuente ed è irrilevante a tal fine l'archiviazione del procedimento penale.

Va quindi ribadito (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332) che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.

11. Il ricorso è in ultima analisi rigettato e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.200 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026

La Presidente

Tania Hmeljak

